



## ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 5 APRILE 2023 N. 9384

**Ordinanza della Corte di Cassazione del 5 aprile 2023 n. 9384: costituisce discriminazione indiretta la condotta del Comune e dell'ente gestore dell'impianto di scale mobili volta a vietare alle persone con disabilità visiva l'accesso alle scale mobili con cani-guida**

Con l'Ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha confermato la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia con la quale era stata accertata e dichiarata la discriminazione indiretta posta in essere dal Comune e dall'ente gestore dell'impianto di scale mobili di accesso ad un parcheggio di proprietà del Comune ma gestito da una società.

In particolare, i ricorrenti censuravano la condotta del Comune e dell'ente gestore consistente nell'aver vietato alle persone con disabilità visiva l'accesso, assistiti da cani guida, all'impianto di scale mobili mediante l'opposizione di un cartello.

Tale condotta, secondo la Cassazione costituisce una discriminazione indiretta in quanto "**Il divieto opposto - con apposito cartello - all'accesso con cani-guida sulle scale (tale la situazione di fatto accertata dal giudice di merito) è invero disposizione specificamente riferita alla condizione di handicap dei soggetti non vedenti (o ipovedenti), per i quali l'accompagnamento dell'animale costituisce ausilio necessario ed indispensabile per consentire una possibile mobilità: inibire il transito sulle scale mobili con cani guida concreta dunque atto discriminatorio per il non vedente rispetto all'omologa situazione del normodotato, dacché si traduce nella lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico**".

Secondo la Corte di Cassazione l'imposizione del divieto non poteva essere giustificata nemmeno dalle norme tecniche riguardanti la sicurezza dei trasporti e richiamate dal Comune e dell'ente gestore nelle proprie difese.

Pertanto, veniva confermato il provvedimento con cui la Corte di Appello di Venezia aveva accertato e dichiarato la natura discriminatoria degli atti posti in essere dal Comune e dall'ente gestore e,

conseguentemente, aveva ordinato la cessazione della condotta discriminatoria e condannato entrambi i convenuti al risarcimento dei danni.

*\*Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*